



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE “ALCIDE DEGASPERI”
BORGIO VALSUGANA (TN)**



LICEI: Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane - **ISTITUTI TECNICI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Costruzioni, Ambiente e Territorio
CORSI SERALI: Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari
 Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Tel 0461 753647 - C.F. 81002070225
 www.istalcidedegasperi.edu.it - PEC: degasper@pec.provincia.tn.it

**SISTEMA SANZIONATORIO
ANTIBULLISMO**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE “ALCIDE DEGASPERI”
BORGIO VALSUGANA (TN)**

Numero edizione	Data
Revisione 1 ^a	Febbraio 2026

1. PREMESSA

L'Istituto di Istruzione "A. Degasperi" applica per identificare i comportamenti non consentiti, in termini di bullismo e cyber bullismo, le relative sanzioni disciplinari. Il Regolamento viene approvato dagli Organi competenti, Collegio docenti e Consiglio dell'Istituzione, su proposta della Commissione Antibullismo e aggiornato periodicamente anche in base ai fatti che si verificano.

In presenza di atti di bullismo e cyber bullismo, che si configurano come reati, previsti dall'ordinamento italiano e inseriti in calce alla presente Procedura, gli insegnanti e il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità competenti.

2. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento attraverso il quale l'istituzione scolastica stringe con gli studenti e le rispettive famiglie un'alleanza finalizzata, nell'educazione, al reciproco impegno.

Come esplicitato nel "Regolamento di istituto", in coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, organizza, attraverso i docenti, le sue azioni educative e didattiche. **Ai genitori** si richiede collaborazione nella realizzazione degli obiettivi educativi e formativi stabiliti.

Si richiamano qui formalmente, inoltre, i genitori alla loro responsabilità educativa nei confronti dei figli, sancita dall'art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147, 155 e 317 bis del Codice Civile, ricordando che tale responsabilità non viene meno "per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza altrui", con riferimento all'art. 2048 del Codice civile: "*[I genitori di un minore hanno] doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito*") tenendo conto, in particolare, della responsabilità genitoriale derivante dalla "culpa in educando", che si configura quando i genitori non sono stati in grado d'impartire ai propri figli un'educazione atta a prevenire comportamenti illeciti (Sentenza Cassazione, Sez. III 21/09/2000 n.12501; 26/11/1998 n. 11984). **Agli studenti** si richiedono impegno e responsabilità nel favorire le azioni educative e didattiche proposte dal Progetto d'Istituto.

Nell'ambito del Patto educativo di corresponsabilità, tra le misure a prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo è previsto nello specifico, tra i compiti fondamentali:

a) per il personale dell'Istituto di Istruzione "A. Degasperi":

- creare un clima sereno, favorendo comunicazione, collaborazione e rispetto reciproco;
- valorizzare gli aspetti positivi e le diverse abilità di ciascuno studente e sostenerlo in caso di eventuali difficoltà di apprendimento;
- cercare di creare momenti di apprendimento in cui gli studenti si sentano protagonisti e costruttori attivi del proprio sapere;
- sviluppare l'azione didattica nel rispetto dei contenuti del Progetto di Istituto e realizzare curricoli coerenti con le indicazioni nazionali ed europee;
- cercare di garantire spazi multifunzione flessibili ed adattabili, orientando tutti gli spazi della scuola come "strumenti di apprendimento";
- diversificare le metodologie didattiche;
- rapportarsi con la scuola secondaria di primo grado e con il mondo universitario in un progetto di continuità formativa che accompagni lo studente nell'intero percorso scolastico;
- garantire una valutazione trasparente, tempestiva e formativa delle prove scritte, grafiche e orali guidata da criteri e indicatori condivisi; a tal scopo si esplicitano a inizio anno il numero delle verifiche e si discute la correzione delle stesse con gli studenti;
- stabilire modalità di recupero per le verifiche insufficienti e per le insufficienze del trimestre;

- assegnare in modo puntuale e dettagliato i compiti domestici;
- impegnarsi ad educare ad un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie attraverso letture, confronti, discussioni, analisi di situazioni autentiche, incontri formativi ed informativi;
- incentivare i genitori all'uso del registro elettronico per monitorare l'andamento didattico-disciplinare dei figli;
- interagire con gli Enti territoriali per programmare attività culturali;
- usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all'ambiente educativo.

b) per la famiglia:

- leggere attentamente, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità;
- conoscere il Progetto d'Istituto della scuola e il Regolamento di Istituto;
- tenersi costantemente informata riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del registro elettronico Mastercom e del sito web della scuola;
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dello studente;
- supportare e sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
- rispettare il ruolo sociale ed educativo dell'insegnante così come i provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei propri figli;
- intervenire e collaborare con l'istituzione scolastica in caso di scarso profitto e/o di comportamento scorretto;
- invitare il figlio a non fare uso di cellulari o altri dispositivi elettronici in classe;
- giustificare tempestivamente le assenze e/o i ritardi e prendere visione delle comunicazioni provenienti dall'Istituto;
- non chiedere, se non in caso di effettiva necessità e urgenza, permessi di entrate posticipate e uscite anticipate;
- partecipare ai colloqui e/o agli incontri programmati con i docenti;
- rispettare gli orari per l'accesso agli uffici amministrativi.

c) per lo studente:

- partecipare attivamente alle lezioni e alle altre attività programmate dall'Istituto;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Regolamento sui diritti e doveri degli studenti);
- rispettare tutte le regole che - per necessità varie - vengono stabilite dalla Dirigenza e vengono comunicate tramite mail;
- presentarsi con puntualità alle lezioni;
- assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari prescelte e dei corsi di recupero o le attività organizzate dall'istituto;
- ridurre ai casi di reale necessità le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo;
- spegnere tutti i dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di lezione e tra una lezione e la successiva;
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, dei propri compagni e promuovere l'integrazione tra tutte le componenti;
- rispettare gli ambienti scolastici e le attrezzature;
- usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all'ambiente educativo anche fuori dalla propria aula.

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il ruolo primario della scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo è quello della prevenzione di comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali e dell'adozione di una politica scolastica integrata in cui tutti i soggetti adulti (docenti, personale ATA, genitori ...) contribuiscono responsabilmente per sostenere, ascoltare, aiutare gli studenti.

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative, proporzionalmente all'entità del danno commesso. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso ne derivano e devono tendere il più possibile al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le annotazioni sul registro di classe in seguito a comportamenti scorretti vengono comunicate ai genitori tramite il registro elettronico.

I provvedimenti disciplinari e le sanzioni sono adottati secondo quanto stabilito dal "**Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti**" dell'Istituto.

4. SANZIONI

Si elencano nelle tabelle che seguono atteggiamenti, gesti o situazioni che possono risultare atti di bullismo/cyberbullismo o che, se non gestiti, possono degenerare in essi; ai descrittori della prima colonna corrispondono quelli delle relative sanzioni e l'autorità o l'organo competente a comminarle.

Infrazioni (compresi atteggiamenti, gesti, strumenti connessi ad esse)	Sanzioni	Autorità o organo competente
Atti, insulti contro il personale della scuola e/o compagni che offendano la dignità della persona e/o che contengano riferimenti culturali, etnici e religiosi.	<ul style="list-style-type: none">➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori tramite il registro elettronico;➤ convocazione dei genitori;➤ sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni o in alternativa, attività socialmente utili;	Docente dell'ora; Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
Aggressioni verbali, scritte, fisiche (<i>percosse</i>) a compagni e/o personale della scuola	<ul style="list-style-type: none">➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori tramite il registro elettronico;➤ sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni o in alternativa, attività socialmente utili;➤ sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni;	Docente dell'ora; Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS; Consiglio dell'Istituzione Scolastica;
Derisione, emarginazione di compagni soprattutto se diversamente abili	<ul style="list-style-type: none">➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori tramite il registro elettronico;➤ convocazione dei genitori;➤ sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni o in alternativa, attività socialmente utili	Docente dell'ora; Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
Atteggiamenti, azioni che contrastano il decoro proprio e dell'Istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none">➤ richiamo verbale➤ secondo richiamo verbale➤ richiamo con segnalazione scritta ai genitori➤ convocazione dei genitori	Docente dell'ora; Coordinatore di Classe; Collaboratori DS;
Utilizzo di strumenti audio – video durante le attività didattiche senza autorizzazione del docente	<ul style="list-style-type: none">➤ consegna immediata dello strumento alla Responsabile Amministrativa Scolastica (RAS) che lo conserverà in cassaforte➤ il Dirigente scolastico provvederà a restituirlo alla famiglia	Docente dell'ora; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
Uso o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	<ul style="list-style-type: none">➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili➤ sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Consiglio dell'Istituzione Scolastica

CYBER BULLISMO

Infrazioni	Sanzioni	Autorità o organo competente
Postare messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum (flaming – fiamma)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori tramite il registro elettronico; ➤ convocazione dei genitori; ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico (Harassment – molestie)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori tramite il registro elettronico; ➤ convocazione dei genitori; ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie (Denigration- denigrazione)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
l'aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all'account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima; Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d'identità)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione; Exclusion (esclusione)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica; Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze; Outing (confessione pubblica di un fatto o un'esperienza personale) e trickering (<i>Inganno</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;

invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi <i>sex</i> "sesso" e <i>textin</i> "inviare messaggi elettronici")	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;
diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese <i>documents</i> " <i>documenti</i> ")	<ul style="list-style-type: none"> ➤ richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe ➤ convocazione dei genitori ➤ sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili 	Consiglio di Classe; Dirigente Scolastico; Collaboratori DS;

Il verificarsi di una o più delle condotte descritte nella tabella sopra, al di fuori dell'ambito e/o dell'orario prettamente scolastici, non esclude la possibilità del Consiglio di Classe/Consiglio dell'Istituzione/Team docente di esprimersi nelle modalità previste, qualora gli effetti di tali comportamenti comportino ricadute che provochino danni alla vita scolastica, all'individuo (dirigente, alunni, docenti, personale scolastico ecc.) e/o alle strutture pubbliche o private.

L'Istituto ha individuato nella figura del Dirigente scolastico il referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo.

Il referente diventa l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyber bullismo.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera
 Approvato dal Consiglio dell'Istituzione con delibera

n. 9 di data 4/02/2026
 n. 8 di data 27/03/2026

Allegato 1: in calce alla presente

Allegato 1

ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.lgs. 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità competenti, in caso di comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Tale dovere di denuncia è posto **dall'art. 331 c.p.** e in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

*** per l'ordinamento italiano l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo** anno di età. Nel caso di un minore di 14 anni, egli non risponde penalmente per l'evento procurato, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando" così come previsto dal Codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Nei casi in cui l'episodio si sia verificato nell'ambiente scolastico si fa riferimento all'art. 2048 del Codice civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L.312/1980 nr. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ovvero alla "culpa in vigilando" come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni. Di tale colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto adottando in via preventiva le misure idonee ad evitare il fatto.*

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere d'ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione aumentata fino alla 1/2 e, ulteriormente aumentata fino ad 1/3, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	aiutare l'autore di un reato, a cui non si è concorso, dopo la sua commissione	Sì: pena sino a 4 anni di reclusione nell'ipotesi sia stato commesso un delitto punibile con la reclusione (pena della multa nelle ipotesi di reati meno gravi)
Maltrattamenti (art. 572 c.p.)	esempio: atti vessatori <u>ripetuti</u> , commessi, ancorché per un limitato periodo di tempo, da un insegnante (da solo o in concorso con alcuni alunni) e volti ad umiliare, deridere, insultare, isolare un altro alunno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione

Percosse (art. 581 c.p.)	percuotere una persona, senza provocare ferimento o malattia	NO <i>Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro</i>
Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.)	provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (esempio: un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola o da minori dell'organizzazione)	solo se sia cagionata una malattia superiore a 20 giorni (pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione); pene maggiori in altri, più gravi, casi, pure procedibili d'ufficio, previsti dalla legge (lesioni gravi o gravissime o cagionate con armi o da più persone riunite, ecc.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	provocare involontariamente la morte di una persona (esempio: suicidio di un alunno vittima di bullismo)	Sì: pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione
Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)	provocare la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	Sì: pena da 10 a 18 anni di reclusione
Diffamazione (art. 595 c.p.)	Offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone	NO (pena sino a 3 anni di reclusione se l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come, ad esempio, un social network)
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	produrre materiale pornografico relativo a minorenni (esempio: <u>alunni videoripresi a scuola da compagni in situazioni intime</u>)	Sì: pena fino a 2 anni di reclusione e la multa per l'ipotesi di mera detenzione di materiale pornografico; pene maggiori negli altri casi previsti dalla legge
Sequestro di persona (art. 605 c.p.)	privare la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile (esempio: anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo)	Sì: pena da 6 mesi ad 8 anni di reclusione, aumentata da 3 a 15 anni se in danno di un minore
Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)	costringere taluno, con violenza o minaccia o abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o subire atti sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili)	solo nell'ipotesi di persona offesa minore dei 18 anni o connesso (pena da 5 a 10 anni di reclusione, diminuita in misura non superiore a 2/3 nei casi di minore gravità)
Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)	compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere; ovvero farlo assistere al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione
Furto (art. 624 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore <u>senza usare</u> minaccia o violenza alla persona	solo se il furto abbia arrecato un rilevante danno patrimoniale (pena: da 8 mesi a 4 anni di reclusione e la multa) ovvero se il fatto sia commesso da almeno 3 persone o in altri casi pure espressamente previsti dalla legge (pena: da 2 a 6 anni di reclusione e la multa)
Rapina (art. 628 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore usando minaccia o violenza alla persona	Sì: pena da 4 a 10 anni di reclusione e la multa
Estorsione (art. 629 c.p.)	procurarsi un profitto in danno di qualcuno, costringendolo, con violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa (esempio: alunni costretti dai compagni a consegnare oggetti dietro ricatti o vessazioni)	Sì: pena da 5 a 10 anni di reclusione e la multa

Danneggiamento (art. 635 c.p.)	distruggere, rovinare o rendere, in tutto o in parte, inservibile una cosa altrui usando violenza o minaccia contro la vittima	Sì: pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione
Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)	esempio: dei compagni approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Costituire, indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato, una stabile organizzazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di qualsiasi natura	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione per chi faccia parte dell'associazione, da 3 a 10 anni di reclusione per chi la promuova o ne sia a capo
Minaccia (art. 612 c.p.)	(reato "residuale") prospettare ad altri un danno ingiusto	solo se la minaccia sia grave ovvero commessa da più persone riunite (pena della reclusione fino ad 1 anno)
Violenza privata (art. 610 c.p.)	(reato "residuale") costringere una persona, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa di ingiusto.	Sì: pena fino a 4 anni di reclusione

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del **"cyberbullismo"** che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come:

"Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli, infatti, attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni.

La legge in questione prevede che:

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa inoltrare istanza per l'oscuramento ovvero la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno (art. 2);
- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell'ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un referente che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative (art. 4 comma 3);
- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo (art. 5);
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti (art. 5 comma 2);
- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di ammonimento da parte del Questore prevista in caso di stalking. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera
Approvato dal Consiglio dell'Istituzione con delibera

n. 9 di data 4/02/2026
n. di data /2026